



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

ORDINANZA  
artt. 2378 e 700 c.p.c.

Il Giudice,

all'esito dell'udienza scorsa,

visto il ricorso cautelare ex artt. 2378 c.c. e 700 c.p.c., proposto da:

*Parte\_1* c.f. *C.F.\_1*, nato a Madonna del Sasso (VB), il 18 gennaio 1956, e residente in Orta San Giulio (NO), Via Gemelli n. 8, e *Parte\_2* [...] nata a Borgomanero (NO), il 6 aprile 1984, C.F. *C.F.\_2*, e residente in Orta San Giulio (NO), Via Gemelli n. 8, rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Paolo Flavio Mondini (C.F. *C.F.\_3*)

Ricorrenti

nei confronti di

*Controparte\_1* C.F. e P.IVA *P.IVA\_1* con sede legale in San Maurizio d'Opaglio (NO), via Per Alzo n. 39, non costituita

Resistente

*Controparte\_2* [...] con sede in San Maurizio d'Opaglio (NO), via per Alzo, 39, Codice Fiscale e Partita IVA: *P.IVA\_2*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fausto Bongiorni (C.F. *C.F.\_4*), Vincenzo Bongiorni (C.F. *C.F.\_5*) e dal Prof. Avv. Michele Giuseppe Vietti (C.F. *CodiceFiscale\_6*)

Intervenuta

*Controparte\_3* nata a Madonna del Sasso il 23 febbraio 1959 e residente in Pella (NO), Via P. Durio n. 124 (C.F. *C.F.\_7* e *CP\_4* nato a Novara il 30 agosto 1979 (C.F. *C.F.\_8*) e residente in Pella, Via Per Boletto n. 146/R, entrambi

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Federico Banti (C.F. C.F.\_9 ) e Stefania Mavelli (C.F. C.F.\_10 )

Intervenuti

Osservato quanto segue

1. Con ricorso del 2/12/2025, i ricorrenti, entrambi soci e Parte\_2 anche amministratore delegato di Controparte\_1 chiedono di sospendere, ai sensi degli artt. 2378, comma 3, c.c. e 700 c.p.c., l'esecuzione ed efficacia delle delibere assembleari del 26 novembre 2025, con cui sono stati sostituiti i componenti del consiglio di amministrazione della società.

L'azione di merito è stata proposta davanti a collegio arbitrale a norma dello statuto.

2. Richiamati gli atti per tutto ciò che riguarda la storia del gruppo industriale Parte\_1 e la sua attuale struttura, ai fini della decisione del presente ricorso è sufficiente osservare che:

- i tre fratelli CP\_3 Pt\_1 ed Controparte\_5 detengono ciascuno il 33% di CP\_2 [...] la madre Parte\_3 ne detiene l'1% ma l'amministra in quanto unica socia accomandataria;

- Controparte\_2 detiene a sua volta l'1% di Controparte\_2 [...] Controparte\_2 di Controparte\_2 (in seguito CP\_2 ), le cui restanti quote sono divise in parti uguali tra i già citati fratelli CP\_3 Pt\_1 ed CP\_5 e l'amministra in quanto unica socia accomandataria;

- CP\_2 detiene il 72% di Controparte\_1 e Controparte\_6 principali società operative del gruppo le cui restanti azioni sono divise tra i membri della famiglia;

- ad oggi, vi è forte conflittualità tra CP\_3 e Parte\_1 da un lato, e [...] CP\_5 dall'altro, e questa situazione coinvolge anche la madre Parte\_3 le cui decisioni i primi due ritengono essere ispirate non dagli interessi delle società ma dalla volontà di proteggere CP\_5

- più precisamente, secondo gli attuali ricorrenti, Pt\_3 che nella sostanza detiene tutto il potere gestorio in ragione del suo ruolo di accomandataria di CP\_2 per gli effetti che questo produce a cascata sul governo delle società controllate, avrebbe assunto negli ultimi anni un atteggiamento "padronale" che l'avrebbe portata a compiere gravi irregolarità (quali l'ingerenza nella gestione della controllata Controparte\_6 per impedire ai suoi amministratori di portare ad esecuzione i provvedimenti giudiziali che condannano [...] CP\_5 a restituire il compendio immobiliare "Hotel San Rocco", oggetto di illecita

sottrazione in passato, con pesanti effetti negativi sul bilancio della stessa controllata; le continue ingerenze esercitate sulla gestione di CP\_1 con atti di direzione e coordinamento che hanno esautorato completamente l'organo gestorio nella definizione degli assetti organizzativi; la continua sostituzione degli organi amministrativi delle controllate CP\_1 e Controparte\_6 effettuata in assenza di qualsiasi logica di gestione e programmazione aziendale, ma solo per rimuovere le resistenze di volta in volta opposte dai CDA in carica alla gestione "padronale" delle società stesse);

- questa situazione ha dato origine a un procedimento ex art. 2409 c.c., introdotto da Pt\_1 ed Controparte\_3 e nell'ambito del quale è in corso l'ispezione su CP\_2, e ad un procedimento ex art. 2367 c.c., introdotto da CP\_2 e nell'ambito del quale è stata ordinata la convocazione delle assemblee di Controparte\_1 e di Controparte\_6 [...]

- le suddette assemblee hanno prodotto la delibera di Controparte\_1 qui impugnata, e analoga delibera adottata dall'assemblea di Controparte\_6, contro la quale pende parallelo ricorso.

3) In punto convocazione assemblee, il decreto adottato da questo Tribunale ex art. 2367 c.c. e datato 3 novembre 2025:

- *"ordina a Controparte\_1 e a Controparte\_6 – e per esse ai rispettivi consigli di amministrazione – la convocazione dell'assemblea dei soci con il seguente OdG per la prima "1. Revoca della fiducia alla Presidente del CdA dott.ssa Persona\_1 Delibere inerenti e conseguenti. 2. Nomina nuovo CdA previa discussione sul numero dei membri componenti il nuovo consiglio di amministrazione, sui loro compensi e sulle indennità previste per gli amministratori delegati"; l'OdG di Controparte\_6 "Dimissioni della Presidente del CdA dott.ssa Persona\_1 Delibere inerenti e conseguenti. 2. Nomina dell'organo amministrativo determinazione del numero dei componenti e relativi compensi";*

- assegna i termini per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee, e nomina quale soggetto chiamato a presiederle il notaio Persona\_2 con studio in Borgomanero.

4) L'assemblea di Controparte\_1 è stata convocata per il 25 novembre 2025.

In quella data presso lo studio del notaio destinato a presiederla, presenti tutti i soci e tutti gli amministratori e sindaci, il medesimo notaio, assunta la presidenza, a fronte di eccezione sollevata da Pt\_1 ed Controparte\_3 in merito alla legittimazione di Pt\_3 a rappresentare CP\_2, ha dichiarato di non essere in grado di accertarla e di dover

rimettere la questione al Tribunale.

Il 26 novembre 2025, nella data prevista per la seconda convocazione, **Pt\_3** [...] **CP\_5** e l'amministratore **Controparte\_7** (indicato in ricorso come persona vicina allo stesso **Controparte\_5** si sono recati nuovamente presso lo studio del notaio, e, dopo che egli aveva lasciato la stanza della riunione, hanno proseguito sotto la presidenza di **Pt\_3** e hanno deliberato la revoca dell'organo amministrativo in carica e la nomina di un nuovo organo amministrativo, composto da 5 membri.

5) Secondo i ricorrenti, la delibera sarebbe viziata per i seguenti motivi:

- difetto della legittimazione di **Pt\_3** a partecipare all'assemblea;
- difetto del potere di **Pt\_3** di presiedere l'assemblea;
- difetto di convocazione;
- violazione dei limiti previsti dall'ordine del giorno;
- mancanza di indipendenza del CDA nominato.

6) La società non si è costituita.

7) Sono intervenuti in qualità di soci:

- **CP\_2**, contestando integralmente la sussistenza dei vizi denunciati dai ricorrenti e chiedendo il rigetto del ricorso;
- **Controparte\_3** ed **CP\_4** aderendo alle tesi e alle conclusioni dei ricorrenti.

8) In via preliminare è opportuno ricostruire con maggior dettaglio quanto avvenuto in occasione delle assemblee, nei limiti di ciò che rileva ai fini della decisione.

Esse sono state convocate in prima convocazione per il 25.11.2022 e in seconda convocazione per il 26.11.2022, in entrambi i casi presso lo studio del notaio **Per\_2**, come già ricordato individuato quale presidente dal Tribunale.

Si è svolta per prima l'assemblea di **Controparte\_6** (doc. 8 ricorrenti), ed in essa **Pt\_1** ed **Controparte\_3** hanno contestato la legittimazione di **CP\_2** a partecipare ed esercitare il voto per il tramite della persona di **Parte\_3** per due motivi convergenti ma parzialmente diversi. In un primo passo del verbale, infatti, si legge che la ragione sarebbe stata *"la mancata nomina da parte della CP\_2 di un amministratore ad acta per l'esercizio del potere gestorio"*, sul presupposto che, quando l'amministratore di una società sia una persona giuridica, è necessario che essa nomini la persona fisica che deve rappresentarla nell'assemblea della controllata. In un secondo passaggio, si legge che la contestazione attiene

al fatto che lo statuto della CP\_2 individui ancora quale rappresentante dell'amministratore unico CP\_2 il defunto Controparte\_2 e che quindi Pt\_3 non possa rivestire tale qualità fino a che lo statuto stesso non sia modificato.

Ad ogni modo, dopo animata discussione, il presidente ha dichiarato di non poter confermare la legittimazione di CP\_2, e conseguentemente ritenuto *“non accertato il quorum per la valida costituzione”*, chiudendo l'assemblea con la dichiarazione che *“rimetterà la decisione sul punto al giudice che lo ha nominato e poi si atterrà a quanto sarà valutato dallo stesso”*.

E' immediatamente seguita l'assemblea di CP\_1 (doc. 5 ricorrenti), caratterizzata dalla medesima dinamica e conclusasi con l'adozione, da parte del presidente, delle medesime determinazioni.

Il giorno successivo, Controparte\_5 e Pt\_3 in rappresentanza di CP\_2, unitamente al consigliere d'amministrazione CP\_7 si sono presentati davanti al notaio per l'assemblea in seconda convocazione (doc. 9 ricorrenti). Non erano presenti gli altri soci, i componenti del consiglio di amministrazione diversi da CP\_7 e tutti i membri del collegio sindacale. Pt\_3 ha esibito visura camerale, aggiornata nelle more, in cui ella risultava espressamente indicata come rappresentante della CP\_2. Il notaio presidente ha chiesto ai presenti di dimostrare la legittimazione esibendo le azioni o il libro soci, i due soci non ne avevano la disponibilità e hanno ribadito che la titolarità delle azioni era stata verificata il giorno prima e non era mutata nel corso della notte. Il presidente, però, ha ritenuto di non poter accertare la legittimazione dei presenti in assenza dei suddetti documenti, e, a fronte della loro insistenza nel proseguire l'assemblea, ha comunicato loro che avrebbe lasciato la riunione e l'incarico, ritenendo *“assolto”* il suo compito.

Lo stesso svolgimento vi è stato per la successiva assemblea di CP\_1 come risulta da verbale che si è chiuso nei medesimi termini (doc. 6 ricorrenti).

Dopo l'allontanamento del notaio, comunque i due soci presenti hanno proseguito le assemblee, sotto la presidenza di Pt\_3 e deliberato la revoca dei consigli di amministrazione in carica e la loro sostituzione con altri componenti (docc. 7 e 10 ricorrenti).

9) A questo punto, si può affermare che il ricorso sia fondato per il motivo, abbastanza evidente ed assorbente rispetto a tutti gli altri sollevati dai ricorrenti, che le delibere sono state adottate in assemblee tenute senza regolare convocazione, essendo state svolte dopo che erano già concluse le assemblee convocate su ordine del Tribunale.

Questo per due profili diversi:

- perché l'assemblea in prima convocazione si è chiusa senza che emergesse in modo univoco il rinvio al giorno successivo;
- perché, in ogni caso, l'assemblea convocata per il 26 novembre si è chiusa quando il presidente nominato dal Tribunale ha abbandonato la seduta.

10) Per il primo profilo, è necessario ricordare che la convocazione deve individuare in modo inequivocabile luogo (ove non previsto dallo Statuto), data e orario dell'assemblea, per consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto sociale.

Per l'assemblea in seconda convocazione, è noto che l'art. 2369 c.c. consente che la data e il luogo siano indicati già nell'avviso di convocazione purché in giorno diverso da quello fissato per la prima, ed anzi questo corrisponde una prassi diffusa. L'esigenza di chiarezza della convocazione, però, si traduce nella necessità che l'esito della prima assemblea sia univocamente tale da rimandare alla seconda. In altri termini, pur senza che sia necessaria la redazione di un formale verbale di diserzione (cfr. Cass. 12008/1998), deve essere chiaro a tutti gli aventi diritto alla partecipazione che l'assemblea non si sia svolta per assenza del quorum costitutivo, e che quindi vi siano i presupposti di fatto per trattare l'ordine del giorno in seconda seduta con il diverso quorum previsto dalla legge.

Questo nel caso di specie non è avvenuto, perché, se è vero che il presidente ha dato atto del fatto che non era *“non accertato il quorum per la valida costituzione”*, egli ha poi chiuso l'assemblea dichiarando che avrebbe rimesso al Tribunale la decisione in punto legittimazione di **Pt\_3** a rappresentare la **CP\_2**, e che si sarebbe poi attenuto alle valutazioni della stessa autorità. Con una conclusione di questo tipo, in realtà, sembra più che egli abbia voluto procedere a una sospensione dei lavori in attesa delle determinazioni del Tribunale, più che rinviare alla seduta del giorno successivo. Quindi, si è creata una situazione oggettivamente ambigua, tale da potere determinare nei presenti la convinzione che l'attività assembleare sarebbe potuta riprendere solo una volta ottenute le indicazioni richieste al giudice. Ed infatti, il giorno 26 erano assenti non solo gli altri soci, circostanza che dalla controparte potrebbe essere addebitata a ostruzionismo, ma anche l'intero consiglio di amministrazione (tranne **CP\_7** e l'intero collegio sindacale, che pure erano regolarmente presenti il giorno prima.

In definitiva, si può affermare, almeno al livello indiziario richiesto dalla fase cautelare, che vi sia stata una condizione di oggettiva incertezza in ordine alla sussistenza di regolare e valida convocazione per l'assemblea del 26 novembre.

11) In aggiunta, e forse in termini ancora più risolutivi, se per ipotesi si ritenessero regolarmente celebrate le assemblee del 26 novembre, è chiaro che esse - in ogni caso - si sono concluse con la determinazione assunta dal notaio, designato dal Tribunale quale presidente, di non ritenere accertata la legittimazione dei presenti e di abbandonare la riunione.

Infatti, pur senza entrare troppo nel merito del dibattito sulla natura originaria o derivata dei poteri del presidente dell'assemblea, deve ricordarsi che l'art. 2371 c.c. gli conferisce espressamente il potere di accertare la legittimazione dei soci presenti, al fine di assicurare certezza, funzionalità e regolarità allo svolgimento della seduta. Pertanto, almeno con riguardo al contenuto minimo dei poteri espressamente individuati dalla norma in esame, e in particolare - per ciò che qui rileva - con riguardo alla verifica della legittimazione del socio, la dottrina e le poche pronunce di merito in materia (cfr. Trib. Venezia 12.2.2019, citato anche da parte ricorrente) sono concordi nel ritenere che la determinazione del presidente, se può certamente essere impugnata dai soci esclusi, non possa invece essere sindacata e sostituita dall'assemblea in corso di seduta. Altrimenti, si arriverebbe a privare il presidente di un potere con non è conferito dallo statuto o dalla stessa assemblea, ma direttamente dalla legge, e di fatto si svuoterebbe di significato la citata previsione dell'art. 2371 c.c.

Di conseguenza, nella fattispecie, una volta che il presidente ha accertato l'assenza di legittimazione dei soci e lasciato la riunione, l'assemblea si è di fatto chiusa perché deserta, e gli stessi soci non avrebbero più potuto proseguirla sovvertendo il giudizio del presidente.

Pertanto, quello che è successo dopo non è la prosecuzione dell'assemblea in seconda convocazione con un diverso presidente, ma semplicemente un'altra cosa, al massimo qualificabile come un'assemblea autoconvocata al di fuori del perimetro dell'art. 2367 c.c., senza preavviso e senza che siano stati avvisati tutti gli aventi diritto a partecipare.

12) Di conseguenza, come anticipato, può concludersi che la delibera con cui sono stati integralmente sostituiti i membri del consiglio di amministrazione di Controparte\_1 è stata adottata da un'assemblea non preceduta da valida convocazione.

La conseguenza giuridica è che la delibera è nulla *“poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese “in assenza assoluta di informazioni” non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo”* (cfr. Cass. 22987/2019).

Ogni altra questione dedotta dalle parti è assorbita.

13) Sotto il profilo del periculum in mora, non può che ribadirsi quanto osservato nel decreto emesso *inaudita altera parte*, e cioè che, in presenza di fumus che rende probabile che il giudizio di merito si concluda con annullamento della delibera, la sospensione di efficacia della stessa, soprattutto nell'ottica della valutazione comparativa prevista dall'art. 2378 co. 4 c.c., si giustifica per il fatto che appare manifestamente contrario all'interesse della società, che già ha subito negli ultimi anni plurimi avvicendamenti dell'organo gestorio, il subire oggi l'insediamento di un nuovo consiglio di amministrazione in sostituzione di quello precedente e poi, all'esito del procedimento di merito ed in caso di eventuale conferma della decisione oggi adottata, il reinsediamento di quello oggi sostituito.

14) In conclusione, per tutto quanto sin qui osservato il ricorso deve essere accolto.

15) Le spese dovranno essere regolate nel giudizio di merito, anche se svolto in sede arbitrale (cfr. Cass. 28673/2013).

Visti gli artt. 2378 c.c., 700 c.p.c.:

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, a conferma del provvedimento già emesso ex art. 669 sexies c.p.c., dispone la sospensione di efficacia della delibera dell'assemblea di *Controparte\_1* datata 26.11.2025, con la quale è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Dispone, a cura degli amministratori, l'iscrizione del dispositivo nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 2378 ult. co. c.c.

Si comunichi

Torino, 21/01/2025

Il Giudice

Stefano Demontis